



RIFORMA DEGLI ORGANI COLLEGIALI: BREVE NOTA

di Se.G. dal Centro Studi della Gilda, 21/11/2003

Il giorno 21 novembre il MIUR ha presentato ai sindacati lo *Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 30 giugno 1999, n° 233, concernente la riforma degli organi collegiali territoriali della scuola a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n° 59*. L'analisi di questo decreto – il cui iter deve essere portato a compimento entro il 23 gennaio - ed il suo raffronto con il precedente richiedono un lavoro analitico attento, non fattibile in tempi brevissimi. Desideriamo però fare una breve riflessione su due aspetti che appaiono immediatamente rilevanti alla nostra associazione.

Presenza della componente professionale docente. La presenza della componente professionale docente risulta estremamente scarsa ed aleatoria in tutti i livelli territoriali previsti: Consiglio scolastico locale, Consiglio scolastico regionale e Consiglio nazionale dell'istruzione e della formazione. Fanno parte del Consiglio scolastico locale: 1 dirigente, 3 docenti, 2 genitori, 2 studenti, 1 ATA, 1 rappresentante delle scuole paritarie. Questo vale nel caso in cui il numero delle scuole presenti nel territorio sia non superiore a 150; nel caso in cui il numero delle scuole sia compreso nella fascia 150-350 si avranno: 1 DS, 4 docenti, 3 genitori, 3 studenti, 1 ATA, 1 rappresentante delle paritarie. Oltre le 350 si hanno le seguenti modifiche: 2 DS, 5 docenti, 4 genitori, 4 studenti, 1 ATA, due rappresentanti delle paritarie. Il numero dei docenti è dunque inferiore alla componente studenti-genitori. La presenza docente quasi scompare se consideriamo che fanno inoltre parte del Consiglio: "3 componenti designati dagli enti locali, 1 esperto designato dalle Università, 1 esperto designato dagli istituti di alta formazione artistica..., un rappresentante di Unioncamere, 1 direttore di centro di servizio amministrativo...". Ai livelli successivi il sistema si struttura a cascata: fanno infatti parte dei CSR i presidenti dei consigli scolastici locali e 3 rappresentanti delle scuole paritarie. Ad essi si aggiunge la componente studenti, genitori, enti locali, università, ecc. Analogamente fanno parte del CNIF i presidenti dei CSR, oltre a dieci membri nominati dal ministro. Poiché i presidenti sono eletti, a partire dal livello territoriale, all'interno della componente scolastica – fatta esclusione per gli studenti - essi potrebbero essere indifferentemente docenti della statale, della paritaria, dirigenti o ATA. Potrebbe perciò configurarsi una struttura di secondo e terzo livello in cui i docenti sono – all'estremo limite – totalmente assenti.

Ruoli delle varie componenti. Abbiamo in altre sedi messo in risalto come la confusione di ruoli all'interno degli organi preposti alla gestione della scuola (facevamo, nello specifico, riferimento agli organi collegiali interni all'istituzione scolastica) crei grave nocimento all'esercizio della professionalità docente e conseguente danno alla qualità della scuola. Insigni giuristi hanno inoltre evidenziato nella presenza organica dei cittadini in generale negli organi di governo elementi di incostituzionalità. La stessa impostazione – di matrice eminentemente ideologica – viene riproposta in questo schema, che ricalca perfettamente, in questo ambito, il precedente della passata legislatura. La Gilda, pur riconoscendo l'importanza della presenza delle varie voci all'interno degli organi di governo e/o consultivi, ritiene che debba essere fatta una distinzione di ruoli che rispetti il principio della responsabilità. I poteri decisionali debbono dunque restare in carica a coloro che detengono la responsabilità del processo d'istruzione. Restando aperta per gli altri la possibilità di avere completo accesso agli atti e di farsi portavoce delle esigenze e delle richieste che provengono dalla società civile e dal mondo del lavoro.